

Possibili inquadramenti contrattuali per prestazioni lavorative per le attività estive in Oratorio

Aggiornato al 21 aprile 2022

tipo contratto	caratteristiche contratto	regime fiscale e previdenziale	mansioni
<p>lavoro autonomo occasionale Art. 2222 del codice civile</p>	<p>È il contratto con il quale <i>«una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»</i>. Prevede, quindi, l'assenza del vincolo di subordinazione.</p> <p>È possibile svolgere lavoro occasionale durante la CIG. Ciò è stato confermato dalla circolare n. 107/2010 dell'INPS, con la quale l'Istituto sostiene la possibilità di procedere al lavoro occasionale, ma previa comunicazione all'Istituto stesso, mancando la quale si perde il diritto alla cassa integrazione. Tale obbligo di comunicazione preventiva è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con recente sentenza del 09.02.2021 n. 31116.</p> <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p>	<p>La parrocchia deve provvedere al pagamento della nota per le prestazioni, operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con il Mod. F24; se i compensi percepiti dal lavoratore autonomo nel corso dell'anno da parte di tutti i committenti sono superiori a 5.000 euro deve versare anche il contributo INPS alla gestione separata con il Mod. F24 e trattenerlo per 1/3 in sede di pagamento della nota. Deve inoltre provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborare la certificazione Unica dei redditi – Modello CU - inviare la dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770 - inviare la dichiarazione IRAP – Mod. IRAP e versare la relativa imposta - inviare all'INPS il modello UNIEMENS (solo nel caso 	<p>Responsabile, Educatore o esperto di un laboratorio.</p>

		<p>siano stati versati i contributi INPS)P</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poiché l'oratorio estivo non è qualificato come attività commerciale, non è necessaria la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro 	
<p>co.co.co. Art. 409 c.p.c.</p>	<p>Questo tipo di collaborazioni escludono la cosiddetta etero-organizzazione del committente, ma prevedono il coordinamento tra il committente e il lavoratore.</p> <p>L'attività è orientata al raggiungimento di una finalità individuata dal committente stesso, ma il collaboratore organizza in modo autonomo la prestazione. Sussiste un coordinamento tra le parti che può tradursi, ad esempio, nella necessità di concordare incontri periodici per fare il punto sullo stato di avanzamento del lavoro/servizio, oppure nell'obbligo di fornire una rendicontazione scadenzata che evidenzia i risultati raggiunti dal collaboratore rispetto alle esigenze del committente.</p> <p>Autorizzazione canonica necessaria solo se il contratto ha durata superiore ai 12 mesi.</p>	<p>La parrocchia provvedere ai seguenti adempimenti (del tutto simili a quelli del lavoro subordinato):</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione telematica di inizio collaborazione - apertura posizione INPS nella Gestione Separata a favore del collaboratore (se non già attiva) e INAIL - tenuta del Libro Unico del Lavoro - elaborazione busta paga mensile - Mod. F24: versamento ritenute IRPEF e contributi INPS Gestione Separata trattenendo la quota di 1/3 al collaboratore - Mod. F24: liquidazione premio INAIL - Mod. F24: versamento IRAP 	<p>Responsabile, Educatore in oratorio, Educatore o esperto di un laboratorio.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - invio all'INPS del modello UNIEMENS - invio all'INAIL della dichiarazione delle retribuzioni - elaborazione certificazione Unica dei redditi – Modello CU - invio dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770 - invio dichiarazione IRAP – Mod. IRAP 	
<p>subordinato a tempo determinato D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29</p>	<p>Per stipulare contratti a tempo determinato occorre tenere presente che la durata complessiva del rapporto è di 24 mesi (salvo una maggiore durata prevista dai contratti collettivi); se il rapporto supera i 12 mesi, anche a seguito di proroga, oppure sempre nel caso di rinnovo, occorre indicare una causale (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria). È possibile sottoscrivere in sede protetta un ulteriore contratto in deroga, della durata di 12 mesi, allo scadere dei 24 previsti dal decreto (oppure dell'ulteriore termine previsto dalla contrattazione collettiva), purché contenga una causale e rispetti l'intervallo di tempo che deve decorrere tra due contratti a termine, che è pari a dieci giorni qualora il contatto precedente non superi i 6 mesi e venti giorni invece qualora superi i 6 mesi.</p> <p>Autorizzazione canonica sempre necessaria.</p>	<p>La parrocchia deve provvedere ai seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione telematica di assunzione - apertura posizione INPS e INAIL - tenuta del Libro Unico del Lavoro - elaborazione busta paga mensile - Mod. F24: versamento ritenute IRPEF e contributi INPS - Mod. F24: liquidazione premio INAIL - Mod. F24: versamento IRAP - invio all'INPS del modello UNIEMENS 	<p>Responsabile, Educatore in oratorio, Educatore o esperto di un laboratorio pulizie, servizi di segreteria</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - invio all'INAIL della dichiarazione delle retribuzioni - elaborazione certificazione Unica dei redditi – Modello CU - invio dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770 - invio dichiarazione IRAP – Mod. IRAP 	
<p>Appalto di servizi con cooperative Art. 1655 Codice Civile</p>	<p>L'appalto di servizi consiste in un fare, quindi nella prestazione di un'attività che si realizza nell'obbligo in capo all'appaltatore di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato in accordo con il committente.</p> <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p>		<p>Pulizie, responsabile, esperto o educatore per un laboratorio</p>
<p>prestazioni occasionali (PrestO) D.Lgs. 81/2015, artt. 48-50</p>	<p>Utilizzabile solo se il committente non ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati in misura superiore a 5 unità. Utilizzabile sia per lavoro autonomo che subordinato. Ogni committente non può remunerare con questo strumento lavoratori per un importo superiore a 5.000 euro. Ogni lavoratore non può ricevere dallo stesso committente più di 2.500 euro. Il corrispettivo minimo per un'ora di lavoro è di 9 euro netti (12,92 lordi). L'orario minimo giornaliero è di 4 ore.</p> <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p>	<p>La gestione dei pagamenti avviene attraverso l'apposita piattaforma INPS</p>	<p>Educatore di oratorio, servizi di segreteria</p>

Contratto scritto: sempre.

Certificato casellario giudiziario: sempre, per tutte le tipologie di contratti in quanto richiesto per lavoro svolto con minori. Deve essere richiesto online e non è sufficiente l'autocertificazione.

Autorizzazione canonica: solo per lavoro subordinato di qualsiasi durata e co.co.co. di durata superiore all'anno.

Adempimenti sicurezza nei luoghi di lavoro: sempre per lavoro subordinato e Co. Co, mentre per lavoro autonomo secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 81/2008. Nel caso di appalto segnalare rischi ambientali, consegnare DUVRI e chiedere DURC ex art 26 D. Lgs. 81/2008.

In caso di dipendenti pubblici occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.